


**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER LA DISCIPLINA DELL' INCENTIVAZIONE DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER IL TRIENNIO 2018
- 2020**

In data 25 (venticinque) del mese di gennaio 2019, nella sede del Comune, le parti negoziali composte da:


Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott.ssa Barbara Vittoria CAPO – Segretario Comunale –
Presidente delegazione trattante di parte pubblica




R.S.U. , nelle persone di:

ANDRIONE Luciana




BOSIO Alessandra



DAL VECCHIO Massimo




GIRO Stefania




Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

BALLURIO - TEIT Giacomino – UIL FPL



CRISTOFARI Fausto – FP CGIL



sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato integrativo, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali nazionali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1. Oggetto e obiettivi	3
ART. 2. Ambito di applicazione.....	3
ART. 3. Durata - Revisione	3
TITOLO II - RISORSE DECENTRATE	4
ART. 4. Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili	4
ART. 5. Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance ...	5
ART. 6. Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018).....	5
ART. 7. Progressioni economiche	5
ART. 8. Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)	6
ART. 9. Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018)	7
ART. 10. Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)	7
ART. 11. Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018).....	8
ART. 12. Flessibilità dell'orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)	8
ART. 13. Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018)	8
ART. 14. Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018).....	9
TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE	9
ART. 15. Turnazioni (art. 23, CCNL 2018).....	9
ART. 16. Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018).....	9
ART. 17. Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018).....	10
TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE	10
ART. 18. Trattamenti accessori	10
ALLEGATO A) CRITERI PER INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	11

sq

B

P

8

PL

AB

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 1. Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".

ART. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Cambiano (TO) con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.
3. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto sottoscritto ha riguardato il periodo 2017 e che lo stesso, stante l'assenza di un nuovo contratto decentrato, ha prorogato di fatto l'applicazione degli istituti ivi previsti anche per l'annualità 2018 utilizzando gran parte delle risorse disponibili, si conviene che il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. 
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 12/2/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di marzo, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021. 
5. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche. 

ART. 3. Durata - Revisione

1. Il presente CCI ha durata triennale dal 01/01/2018 al 31/12/2020.   

Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.

2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

ART. 4. Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto;

2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.

3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

L'art. 7, c. 4, lett. a) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile. Compete quindi alle parti individuare i criteri per ripartire le residue risorse disponibili.

In tale operazione svolge un ruolo predominante l'organizzazione dell'Ente, e quindi la sua struttura operativa e le modalità di utilizzo dei servizi in relazione alle esigenze.

Rimane fermo che una quota minima delle risorse variabili è destinata alla performance individuale.

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

La norma si differenzia, quanto ai termini di utilizzo, dalla precedente - art. 17, c. 5, CCNL 1.4.1999 - per la quale "le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo".

5. Limitatamente all'anno 2018 si allegata tabella di costituzione del Fondo Trattamento accessorio (Allegato "B").

ART. 5. Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del contratto definita in sede di atto di indirizzo della Giunta alla delegazione trattante di parte pubblica sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi.
5. Limitatamente all'anno 2018 le parti concordano nella distribuzione del Fondo come da allegato "C".
6. Le parti concordano che, per l'anno 2018, le risorse ancora disponibili vengano utilizzate per incentivare la performance individuale e organizzativa.

ART. 6. Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)

L'articolo prevede l'assegnazione ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, definita in sede di contrattazione integrativa in misura comunque non inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Inoltre è rimessa alla contrattazione integrativa definire preventivamente una quota limitata di personale cui attribuire detta maggiorazione.

1. La differenziazione del premio individuale di cui all'art. 69 del C.C.N.L. 2018, sarà stabilita in sede di contrattazione con decorrenza dal 2019 (non trova applicazione nel 2018).

ART. 7. Progressioni economiche

1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più categorie. Le risorse, di norma assegnate complessivamente, possono essere destinate anche in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria. In sede di indirizzi alla delegazione trattante da parte della Giunta Comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021, verranno destinate specifiche somme all'istituto delle progressioni economiche, fermo restando le procedure di contrattazione previste dal contratto.

3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi possono confluire nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti.
4. Il personale interessato è quello in servizio nell'ente alla data del primo gennaio di ogni anno del triennio contrattuale integrativo. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno come sopra specificato.
5. I criteri e le modalità per la partecipazione alle procedure di selezione per l'attribuzione della progressione economica, saranno oggetto di contrattazione nel 2019.

ART. 8. Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni, con decorrenza dal 2018.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità non si può fare riferimento alla categoria o profilo di appartenenza ma deve essere riconosciuta ai lavoratori che sono maggiormente esposti alla citate condizioni di lavoro. L'ARAN precisa che deve trattarsi "di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo" (RAL1563 e 199). Possono essere utili in proposito le indicazioni dei precedenti contratti integrativi, anche al fine di valutare gli impatti finanziari dell'operazione.

2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità:

Tipo di attività	Importo indennità
Esecuzione di interventi esterni di manutenzione del territorio comunale e degli immobili di proprietà comunale (es. segnaletica stradale, manutenzione verde, ecc..)	€ 1,15 al giorno di effettivo svolgimento delle attività

3. La misura dell'indennità riferita al maneggio valori è commisurata all'entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all'agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti fasce di valore che sono trattate dagli agenti contabili, con i relativi importi:
 - a. da euro 1,00 a euro 2.500,00 importo indennità € 1,00 al giorno di effettivo svolgimento delle attività;
 - b. da euro 2.500,01 a euro 10.000,00 importo indennità € 1,10 al giorno di effettivo svolgimento delle attività
 - c. da euro 10.000,01 euro in poi importo indennità € 1,55 al giorno di effettivo svolgimento delle attività

4. Il responsabile del servizio di appartenenza del dipendente attesta annualmente lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori. Il servizio finanziario provvederà annualmente alla liquidazione delle indennità, così come risultanti dalle attestazioni.
5. Le indennità di cui al presente articolo non vengono riconosciute al personale titolare di posizione organizzativa.

ART. 9. Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018)

1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza in particolare:
 - a. le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale stabilite dalle leggi e da altri atti di incarico formale;
2. L'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal responsabile competente.
3. Si applica la disciplina attualmente in vigore, così come risultante dall'allegato B).

ART. 10. Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)

La norma contrattuale demanda alla contrattazione aziendale di fornire le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:
 - l'Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n. 10 ore di lavoro retribuito per l'espletamento delle proprie funzioni, *con esclusione del lavoro straordinario*;
 - coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio
 - coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi
 - il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 11. Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.
2. Il contingente di contratto può essere elevato, a condizione che non venga compromessa la ordinaria gestione delle attività riferite ai settori interessati alla trasformazione del rapporto:
3. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull'organizzazione dell'ente.

In sede di contrattazione decentrata può essere definita l'elevazione del contingente suddetto. E' evidente che si tratta di una scelta organizzativa autonoma di ciascun Ente che valuterà gli effetti di un eventuale aumento in relazione alle potenzialità della propria dotazione organica, alle specifiche esigenze di lavoro e ai programmi e progetti da realizzare.

ART. 12. Flessibilità dell'orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell'Ente l'istituto dell'orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali servizi in turno, ecc.).
2. La flessibilità prevede un'entrata posticipata di trenta minuti rispetto a quella ordinaria con corrispondente uscita posticipata. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale durante gli orari di apertura al pubblico dei servizi comunali.
3. Le parti convengono che nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro.

ART. 13. Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018)

1. Gli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31/03/1999 e art. 10 CCNL del 21/01/2004 già conferiti ed ancora in atto, possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O. e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019.
2. Fino alla vigenza dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, nel caso in cui un eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative determini una riduzione delle risorse del Fondo, le parti intervengono a modulare la parte stabile del fondo per risorse decentrate.

ART. 14. Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)

1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. (performance individuale).
2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. La valutazione avviene in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.

TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE

ART. 15. Turnazioni (art. 23, CCNL 2018)

1. L'Ente in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali può istituire turni giornalieri di lavoro.

La disciplina delle turnazioni è contenuta nell'articolo 23 del Contratto. Lo stesso demanda alla contrattazione integrativa l'esenzione dai turni in presenza di particolari situazioni personali e familiari.

I richiami di legge sono sufficientemente esaustivi (art. 53, c.2 D. Lgs. n.151/2001), per cui agli stessi, oltre a quelli indicati nel contratto, si rinvia.

ART. 16. Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)

1. L'indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza ed è corrisposta per servizi resi "in via continuativa".
2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l'indennità di cui al 70-bis del Contratto.
3. Le parti danno atto che la definizione dei criteri generali per l'attribuzione dell'indennità, l'individuazione delle figure che svolgono in via prevalente servizio esterno rispetto a compiti di ufficio nonché la decorrenza della stessa, verranno disciplinati successivamente con apposito accordo con decorrenza dal 2019.
4. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all'articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221).

**ART. 17. Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-
quater, CCNL 2018)**

1. Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, come determinata dall'ente in base all'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 è destinata al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186,186-bis e 187 dello stesso Codice.
2. L'ente stanziava le relative risorse a termini dell'art. 67, c. 3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.
3. Annualmente la Giunta Comunale, sulla base delle risorse a disposizione, approva i citati progetti.
4. L'Ente destina una quota dei proventi in esame per finalità assistenziali nell'ambito delle misure del welfare integrativo di cui all'art. 72 del CCNL.

TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE

ART. 18. Trattamenti accessori

1. Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali i seguenti istituti:
 - a. gli incentivi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662; art. 59, comma 1, lett. p), D. Lgs. 15.12.1997, n. 446);
 - b. gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma così come da (Allegato "D");
2. I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell'art. 67, c.3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.

ALLEGATO A) CRITERI PER INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Art. 9 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018)

Disciplina dell'istituto:

- cessa l'erogazione dell'indennità prevista dai precedenti CCDI;
- l'indennità per "specifiche responsabilità" sarà corrisposta in misura frazionata mensile al verificarsi delle condizioni e sospensioni sotto riportate;
- l'indennità per "specifiche responsabilità" viene erogata al personale delle cat. B, C e D a cui è attribuito apposito incarico dal Segretario Comunale d'intesa con il Responsabile dell'area, sentito il Sindaco;
- la durata è annuale (1.1-31.12 di ogni anno); all'inizio dell'anno si provvede alla formalizzazione degli incarichi da attribuire.
- Parimenti con apposito provvedimento dovrà essere disposta, al verificarsi dei rispettivi presupposti, la cessazione, la revoca, la riduzione e la sospensione della corresponsione dell'indennità;
- nel provvedimento di incarico è stabilito:
 - la tipologia dell'incarico assegnato;
 - la data di scadenza dell'incarico;
 - il compenso mensile, ovvero, in caso di compenso forfetario l'importo complessivo e le modalità di erogazione;

La responsabilità è compensata con una indennità pari ad un annuo di € 200,00.

L'indennità viene ridotta o sospesa al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- 1) fruizione di aspettative a vario titolo che comportano la riduzione dell'anzianità di servizio o la sospensione della retribuzione;
- 2) sospensione della retribuzione fissa e accessoria;
- 3) sospensione cautelare dal servizio per motivi disciplinari;
- 4) sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare.

Cessazione degli incarichi:

1) Gli incarichi di "specifiche responsabilità" cessano per:

- dimissioni e/o cessazione dal servizio;
- comando, distacco o trasferimento ad altro ente (per periodi superiori a 15 giorni);

2) Gli incarichi di "specifiche responsabilità" possono essere revocati a seguito di:

- conferimento di incarico di posizione organizzativa;
- ristrutturazione organizzativa dell'ente;
- adozione di provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura;
- collocazione in aspettativa di lungo periodo (superiore a sei mesi);

3) La riduzione o la sospensione della corresponsione dell'indennità per "specifiche responsabilità" si determina al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- fruizione di aspettative a vario titolo che comportano la riduzione dell'anzianità di servizio e la sospensione della retribuzione fissa ed accessoria;
- sospensioni cautelari per motivi disciplinari;
- sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare definitivo;
- rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 25.3.2001. non costituiscono cause di cessazione o revoca degli incarichi , ovvero di sospensione della indennità :

- il congedo di maternità ante e post partum;
- il congedo per paternità;
- l'affidamento esclusivo del figlio al padre;

In tali casi, l'importo da erogare segue lo stesso trattamento economico previsto dalla normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.

Salvo i casi sopra descritti, l'indennità non viene ridotta per assenze per ferie, malattie, permessi.

sg 





30 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 INTEGRATO QUOTE ECONOMIE E 0,20		Preventivo 2018
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ		
Risorse storiche		
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)		56.468,55
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018		
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam		570,62
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 (a)		570,62
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite		
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO		1.071,50
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)		1.071,50
DECURTAZIONI – a detrarre		
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)		2.303,17
Altre risorse		1.952,86
Totale decurtazioni parte stabile (c)		4.256,03
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)		53.854,64

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 4 CCNL 2018 - integrazione 1,2%	6.430,52
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Ria e assegni ad personam personale cessato quota rateo anno di cessazione	432,43
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	6.862,95
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.018,87
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Anno Precedente	1.223,66
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	791,00
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	7.033,53
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	13.896,48
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	67.751,12

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	718,28
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	321,72
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	598,61
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	58.007,48
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	66.112,51

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	7.977,40
Fondo straordinario erogato	4.852,71

**TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del
D.Lgs 75/2017**


RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	58.007,48
Indennità di Posizione e risultato PO	70.835,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	128.842,48


RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2018	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	58.007,48
Indennità di Posizione e risultato PO	57.471,72
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	115.479,20

RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO	SI
---	-----------

INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI	
ANNO 2016	
FONDO STABILE 2016	51.116,96
FONDO VARIABILE 2016 sottoposto al limite	7.930,52
Decurtazioni parte stabile ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 (decurtazione operata nel 2014)	621,34
Decurtazioni parte variabile ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 (decurtazione operata nel 2014)	96,94
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	278,51
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	43,21
% di decurtazione per rispetto limite 2016 da imputare sulle risorse stabili	0
% di decurtazione per rispetto limite 2016 da imputare sulle risorse variabili	
TOTALE FONDO STABILE 2016 DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016	50217,11
TOTALE FONDO VARIABILE 2016 sottoposto al limite DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016	7790,37
TOTALE FONDO 2016 DECURTATO PER RISPETTO LIMITE	58007,48
ANNO CORRENTE	
TOTALE RISORSE FISSE DELL'ANNO AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016	51883,29
TOTALE RISORSE VARIABILI DOPO LE DECURTAZIONI OPERATE NEL PERIODO 2011/2014 E NEL 2016	6722,8
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE 2016	58606,09
DECURTAZIONE DOVUTA SULLE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA PER RISPETTO LIMITE	598,61

DECURTAZIONE DOVUTA SULLE RISORSE VARIABILI PER RISPETTO LIMITE	0
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ DOPO LA DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	51284,68
TOTALE VOCI VARIABILI DOPO LA DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	6722,8
TOTALE RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI	58007,48
TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	66112,51
TOTALE RISORSE STABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO	52.356,18
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO	13.756,33






UTILIZZO FONDO		2018
V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C)		66.112,51
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI (B)		52.356,18
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO (C)		13.756,33

UTILIZZO FONDO PARTE STABILE		
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Progressioni economiche STORICHE	27.107,28	
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	10.798,53	
Totale utilizzo risorse stabili (D)	37.905,81	
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)	14.450,37	
Totale utilizzo progressioni		

UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (LETT. K)		
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.018,87	
Totale utilizzo risorse vincolate (lett. k) – (F)	5.018,87	


DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		
Indennità di Turno - art. 23 CCNL 2018	3.065,00	
rischio specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno	720,00	
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	1.000,00	
Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i)	800,00	
Totale utilizzo altre indennità (H)	5.585,00	
VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+G+H)	48.509,68	

VII- RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI UTILIZZO (V-VI)	17.602,83	
---	------------------	--



VERIFICA RISPETTO ART. 68 COMMA 3 CCNL 2018
La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

SI



Accordo decentrato 2018

Comune di Cambiano

Provincia di Torino

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Delegazione trattante del 10/12/2018 Sottoscrizione pre intesa 19/12/2018	
Periodo temporale di vigenza	1 GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2018	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica</p> <p>CAPO Barbara – Segretario Comunale – Presidente</p> <p>SMERIGLIO Susanna - Resp-. Serv. Finanziario Componente</p> <p>DATTOLA Daniela – Resp. Serv. Amministrativo- Componente</p> <p>COPPOAL Giuseppe Resp. Serv. Edilizia Urban. - Componente</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>SIND. FP CGIL</p> <p>SIND. UIL FPL</p> <p>SIND. CISL FP</p> <p>SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI</p> <p>R.S.U.:</p> <p>Signor ANDRIONE Luciana</p> <p>Signor GIRO Stefania</p> <p>Signor BOSIO Alessandra</p> <p>Signor DAL VECCHIO Massimo</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>SIND. FP CGIL CRISTOFARI Fausto</p> <p>SIND. UIL FPL BALLURIO Giacomino</p>	
Soggetti destinatari	<i>Personale non dirigente del Comune di Cambiano</i>	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto	
Intervento dell'Organo di controllo interno.	Non è previsto un intervento dell'Organo di controllo interno.	

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione adempimenti procedurali	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance 2018 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 65 del 16.05.2018
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con Delibera Giunta Comune n. 23 del 31/01/2018 e l'Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs 33/2013
	L'organo di valutazione ha validato la relazione sulla performance relativa all'anno precedente ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009. La Relazione della Performance relativa all'anno corrente verrà validata in fase di consuntivazione.	
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Per l'anno 2018 il fondo è stato costituito con determinazione n. 271 del 08/11/2017 e successivamente integrato con Determina n. 257 del 14/11/2018 e n. 311 del 18/12/2018.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 37.905,81, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per la ripartizione delle risorse dell'anno 2018 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando *inoltre per l'anno:*

1. **Indennità di turno** (art. 68 comma 2 lett. d CCNL 21.5.2018) € 3.065,00 per gli addetti al servizio Polizia locale

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 68 comma 2 lett. d CCNL 21.5.2018

D) il pagamento delle indennità di turno;

Art. 23 CCNL 22.5.2018

1. *Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.*

2. *Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.*

3. *Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:*

a) *la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;*

b) *l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;*

c) *all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;*

d) *i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;*

e) *per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.*

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.

a) 8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art.27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

2. Indennità di rischio (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 720,00

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di rischio:

1. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità:

Tipo di attività	Importo indennità
Esecuzione di interventi esterni di manutenzione del territorio comunale e degli immobili di proprietà comunale (es. segnaletica stradale, manutenzione verde, ecc..)	€ 1,15 al giorno di effettivo svolgimento delle attività

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 37 CCNL 14.9.2000

1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.

Art. 41 CCNL 22.1.2004

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.

3. **Indennità condizioni di lavoro** (Art. 67 comma 2 lett. c CCNL 2018) (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi) 1.000,00

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di maneggio valori:

2. *La misura dell'indennità riferita al maneggio valori è commisurata all'entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all'agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti fasce di valore che sono trattate dagli agenti contabili, con i relativi importi:*

- a. *da euro 1,00 a euro 2.500,00 importo indennità € 1,00 al giorno di effettivo svolgimento delle attività;*
- b. *da euro 2.500,01 a euro 10.000,00 importo indennità € 1,10 al giorno di effettivo svolgimento delle attività*
- c. *da euro 10.000,01 euro in poi importo indennità € 1,55 al giorno di effettivo svolgimento delle attività*

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 70 bis CCNL 21.5.2018

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

4. **Specifiche responsabilità** (art. 68, c. 2, lett e CCNL 21.5.2018 ex art. 17, c. 2, lett i. CCNL 01/04/99) € 800,00

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di Specifiche responsabilità :

1. *Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza in particolare:*

- a. *le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale stabilite dalle leggi e da altri atti di incarico formale;*

2. *L'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal responsabile competente.*

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 70-quinquies comma 2 CCNL 21.5.2018

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

5. Incentivazione funzioni tecniche (art. 68, c. 2, lett. g CCNL 21.5.2018) € 5.018,87

I criteri di distribuzione sono stati definiti in apposito regolamento approvato nella seduta della Delegazione trattante del 10.12.2018

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 68 comma 2 lett. g CCNL 21.5.2018

G) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art.70-ter;

Art. 67 comma 3 lett. c

C) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono

superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

UTILIZZO FONDO	
Totale utilizzo fondo progressioni	27.107,28
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo	10.798,53
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	37.905,81
Indennità di turno	3.065,00
Rischio	720,00
Indennità condizioni di lavoro	1.000,00
Indennità specifiche responsabilità art 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex lett. i art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999)	800,00
TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA'	5.585,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50	5.018,87
TOT UTILIZZO LETTERA k)	5.018,87
TOTALE UTILIZZO FONDO	48.509,68

c) Gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI

CCND 2004-2005 relativo ai criteri di attribuzione delle Progressioni Economiche.

CCDI relativo all'anno 2018 con il quale sono state determinate le modalità di attribuzione dell'indennità di Rischio, Maneggio valori, Turno e specifiche responsabilità.

1. Progressioni economiche orizzontali STORICHE (art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018) € 27.107,28 calcolate sulla base del personale in servizio e sul potenziale andamento delle assunzioni e cessazioni.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

E' stata confermata anche per l'anno 2018 la metodologia di valutazione adeguata alle disposizioni del D.lgs 150/2009:

L'organo di valutazione ha verificato la coerenza del "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" con i criteri espressi dall'art. 7 comma del 3 del Dlgs. 150/09. In particolare sono contenute previsioni di valutazione di merito e sono esclusi elementi automatici come l'anzianità di servizio.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per l'anno 2018 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti l'opportunità di proporre un nuovo metodo per valutare la performance qualora si dovessero prevedere nuove progressioni economiche.

f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

E' stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2018. Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere gli obiettivi dell'Ente riferiti ai servizi gestiti.

Con la Delibera n. 65 del 16.05.2018 La GIUNTA COMUNALE ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2018. Tale piano è stato successivamente validato dall'organo di valutazione.

Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla GIUNTA COMUNALE

Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il crono programma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità, tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi.

La GIUNTA COMUNALE in particolare, con Delibera n. 138 del 14.11.2018 con oggetto "PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018. INDIRIZZI PER

LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ha stabilito di incrementare le risorse:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018 è stata autorizzata l'iscrizione, fra le risorse variabili, della quota fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, nel rispetto del limite dell'anno 2010 e (viene proposto un esempio) finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall'Ente nel Piano esecutivo di Gestione 2018 unitamente al Piano della Performance approvato con Delibera della GIUNTA COMUNALE n. 65 del 16.05.2018 in merito a:
 - a) Istituzione Carta di identità elettronica CIA - Servizio Segreteria
 - b) Attività di accertamento Imu - Tasi – Servizio Finanziario
 - c) Istruttoria di pratiche di agibilità anni precedenti - Servizio urbanistica
 - d) Affidamento orti urbani - Servizio tecnico OO.P
 - e) Attività Progetto “ Gruppo Noi” - Servizio Polizia locale

L'importo previsto è pari a € 6.430,52 che verrà erogato solo successivamente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.

Si precisa che gli importi, qualora non dovessero essere interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie del fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

E stata autorizzata l'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018, delle somme eventualmente derivanti dai risparmi dal fondo dell'anno precedente per € 1.223,66;

E' stata autorizzata l'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 6.639,97 (di cui oneri e Irap € 1.621,09) come da tabella seguente:

OPERA / SERVIZI	QUOTA ACCANTONATA	IMPORTO 80%	IMPORTO 20%
Lavori Pista Ciclabile	1.197,45	957,96	239,49
Lavori Palestra Scuola Elementare	747,90	598,32	149,58
Lavori Palestra scuola media	2.011,12	1.608,90	402,22
Lavori stradali Via Martiri Libertà ecc-	599,53	479,62	119,91
Appalto servizi Assistenza scolastica	3.743,96	2.995,17	748,79
TOTALE	8.299,96	6.639,97	1.659,99
	COMPENSO	5.018,87	
	ONERI PREVID.	1.194,49	

- Nell'importo consolidato di cui l'art. 67 comma 1 del CCNL è stato inserito dal 2018 l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano

state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma non presente negli anni precedenti e quantificato in € 1.095,96 resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

- Si precisa che lo stesso non essendo presente negli anni precedenti è stato inserito nel limite di cui all'art. l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 con riferimento all'anno 2016.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2018 ha seguito il seguente iter:

- Determina n. 271 del 08.11.2017 del Responsabile SMERIGLIO SUSANNA di costituzione del Fondo 2018;
- Determina n. 257 del 14.11.2018 del Responsabile SMERIGLIO SUSANNA di integrazione costituzione del Fondo 2018; -
- Determina n. 311 del 18/12/2018 del Responsabile SMERIGLIO SUSANNA di integrazione e rideterminazione del Fondo 2018;
- Delibera n. 138 del 14.11.2018 di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2018

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, per l'anno 2018 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	56.468,55
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	570,62
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018	570,62
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	1.071,50
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	1.071,50
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	58.110,67

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 4 CCNL 2018	6.430,52
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Ria e assegni ad personam personale cessato quota rateo anno di cessazione	432,43
TOTALE VOCI VARIABILI sottoposte al limite	6.862,95
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.018,87
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Anno Precedente	1.223,66
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	791,00
TOTALE VOCI VARIABILI NON sottoposte al limite	7.033,53
TOTALE RISORSE VARIABILI	13.896,48

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre)	
Decurtazione ATA	2.303,17
ALTRE RISORSE	1.952,86
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	621,34
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	278,51
Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016	598,61
TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	5.754,49

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	96,94
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	43,21
Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016	0,00
TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILI	140,15
TOTALE DECURTAZIONI	5.894,64

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto vi sono differenze che dovranno generare la riduzione del fondo del 2018.

Come da determina di costituzione del fondo dell'anno 2014, si inserisce la decurtazione pari a € 718,28.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 20105. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) .

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

Nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 321,72

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2018 al netto delle decurtazioni è pari ad € 58.007,48.

Pertanto si attesta che il fondo 2018 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	58.110,67
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	5.754,49
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)	51.284,68
TOTALE Risorse variabili (C)	13.896,48
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	140,15
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	13.756,33
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	66.112,51

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di 1.132,99, gli importi di cui alla lettera b e c ad un totale di € 10.798,53 .

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

L'importo riferito ai contratti precedenti ammonta a € 2.514,25

L'importo riferito al contratto 2018 ammonta a € 1.071,50

- Si precisa che è stato altresì determinato nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 con riferimento all'anno 2016, l'importo in € 70.835,00 quale trattamento accessorio riferito alle Indennità di posizione e di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa dell'Ente (privo della Dirigenza).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2018 con la determina di costituzione del Fondo n. 257 del 14.11.2018 successivamente integrato e rideterminato con Determina n. 257 del 14/11/2018 e n. 311 del 18/12/2018 il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, *progressioni economiche*) poiché già determinate negli anni precedenti.

UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	2018
Progressioni economiche STORICHE	27.107,28
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	10.798,53
Totale utilizzo risorse stabili	37.905,81
TOTALE RISORSE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	37.905,81

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	2018
turno	3.065,00
rischio	720,00
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	1.000,00
indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i)	800,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50	5.018,87

TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

10.603,87

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € 17.602,83

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A)	37.905,81	+
TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B)	10.603,87	=
TOTALE UTILIZZO (A+B)	48.509,68	
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)]	17.602,83	

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di 1.132,99, gli importi di cui alla lettera b e c ad un totale di € 10.798,53 .

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

L'importo riferito ai contratti precedenti ammonta a € 2.514,25

L'importo riferito al contratto 2018 ammonta a € 1.071,50

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 37.905,81 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad € 51.284,68.

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.lgs 150/2009 e all'art. 68 comma lett. a-b del CCNL 21.5.2018.

Le risorse destinate alla produttività saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso **non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali**

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

In dettaglio:

Tabella 1				
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2018 (A)	Fondo 2017 (B)	Diff A-B	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 Ccnl EELL 2018)	56.468,55	55.610,88	857,67	
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018				
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	570,62		570,62	
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite				
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	1.071,50		1071,50	
Totale risorse fisse con	58.110,67	55.610,88	2499,79	

carattere di certezza e stabilità				
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte al limite				
Art. 67 c. 4 CCNL 2018 (1,2% m salari 1997)	6.430,52	6.430,52		
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Ria e assegni ad personam personale cessato quota rateo anno di cessazione	432,43		432,43	
Poste variabili non sottoposte al limite				
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE	5.018,87	1.437,93	3580,94	
Lettera k) primo comma art. 15 ISTAT(art. 15 c. 1 lett. k - parte variabile Ccnl EELL 98-01)		700	700	
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Anno Precedente	1.223,66	1.994,63	-770,97	
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	791,00	544,08	246,92	
Totale risorse variabili	13.896,48	11.107,16	2.789,32	
Decurtazioni del Fondo				
Decurtazione operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	718,28	718,28		
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	321,72	321,72		
Decurtazione per rispetto limite 2016	598,61	175,82	422,79	-
Altre decurtazioni del fondo	4.256,03	4.256,03		-
Decurtazione pro quota 2015-2016-2017		498,36	-498,36	
Totale decurtazioni del fondo	5.894,64	5.970,21	-75,57	-

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	58.110,67	55.610,88	2499,79
Risorse variabili	13.896,48	11.107,16	2.789,32
Decurtazioni	5.894,64	5.970,21	-75,57
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	66.112,51	60.747,83	5.364,68
Di cui sottoposte a limite	58.007,48	57.509,12	498,36
Di cui non sottoposte a limite (variabile più stabile)	8.105,03	3.238,71	4.866,32

Tabella 2			
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2018 (A)	Fondo 2017 (B)	Diff A-B
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
progressioni economiche STORICHE	27.107,28	29.113,70	-2.006,42
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo	10.798,53	11.268,92	-470,39
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	37.905,81	40.382,62	-2.476,81
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
indennità di turno	3.065,00		3.065,00
rischio	720,00	720,00	
indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	1.000,00	1.200,00	-200,00
indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i)	800,00	600,00	200,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50	5.018,87	1.437,93	3.580,94
Lettera k) primo comma art. 15 ISTAT(art. 15 c. 1 lett. k - parte variabile Ccnl EELL 98-01)		700,00	-700,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	10.603,87	4.657,93	5.945,94
(eventuali) Destinazioni da regolare			

Risorse ancora da contrattare	17.602,83	15.707,28	1.895,55
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	17.602,83	15.707,28	1.895,55
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	37.905,81	40.382,62	-2.476,81
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	10.603,87	4.657,93	5.945,94
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	17.602,83	15.707,28	1.895,55
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	66.112,51	60.747,83	5.364,68
Di cui sottoposte a limite	58.007,48	57.509,12	498,36
Di cui non sottoposte a limite (variabile più stabile)	8.105,03	3.238,71	4.866,32

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2018;
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)
- c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2018 come segue:
 - le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
 - la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun servizio del bilancio 2018 gestione competenza.
 - le voci relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono;
- d) che la spesa del personale per l'anno 2018 rientra nel limite di cui media del triennio 2011-2013 che era pari ad € 1.055.790,24

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2018, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016.

Si precisa, inoltre che il fondo dell'anno precedente risultava pari a € 57.509,12 (comprensivo del taglio una tantum saldo anno 2017) mentre per l'anno 2018 è pari ad € 58.007,48.

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016 e al lordo del recupero una tantum delle somme riferite alle annualità pregresse 2015 e precedenti. Pertanto si attesta che il fondo 2018 risulta non superiore al fondo dell'anno precedente. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Per quanto riguarda la spesa, esaminata la parte di utilizzo oggetto della contrattazione, si evidenzia che a consuntivo risulta rispettato il limite di spesa del Fondo ovvero

Dal prospetto relativo alla spesa, a consuntivo, le risorse risultano utilizzate integralmente, non realizzando delle economie da destinare ad incremento, ai sensi dell'art. 68 c.1 del CCNL 21.5.2018, del fondo dell'anno successivo a titolo di risorsa variabile. Tali risorse sono al netto delle voci esterne al Fondo (Incentivo per Funzioni tecniche, Art. 113 D.lgs 50/2016 e compresi ISTAT e altro), poiché gli eventuali residui che si dovessero creare, relativi a tali incrementi, non costituiscono economie da rinviare all'anno successivo, bensì economia di bilancio.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2018, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 14.02.2018 esecutiva.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Il totale del fondo come da determinazioni n. 271 del 08.11.2017 n. 257 del 14.11.2018 e n. 311 del 18.12.2018 è stato costituito al netto degli oneri riflessi, e dell'Irap e tutte le spese dirette e indirette sono state impegnate sugli appositi capitoli del bilancio 2018 per il cui dettaglio si rinvia alle suddette determinazioni di impegno spesa.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 7.977,40

anch'esso costituito al netto degli oneri riflessi, e dell'Irap e impegnato sul bilancio di previsione 2018 oltre oneri riflessi e Irap .

Per la parte relativa allo schema di relazione tecnico – finanziaria



Il SMERIGLIO SUSANNA _____ F.to Digitalmente _____